

samento) e quello di minaccia (art. 612 c.p.) ovvero di violenza privata (art. 610 c.p.) o di percosse (cfr. art. 581, co. 2).

Nella **rapina impropria** la condotta incriminata consiste nell'usare violenza o minaccia alla persona, immediatamente dopo che la cosa altrui è già stata sottratta. La *vis* in questo caso non è mezzo che serve all'agente per spogliare altri del bene in questione, ma strumento attraverso il quale conseguire o consolidare il possesso ovvero assicurare a sé o ad altri l'impunità.

La differenza tra rapina propria ed impropria risiede dunque nell'inversione temporale in cui si succedono sottrazione e impossessamento, violenza o minaccia: nel primo caso si registrano prima la violenza o la minaccia, che sono appunto gli strumenti con cui l'agente riesce a sottrarre la cosa altrui, e poi la sottrazione e l'impossessamento; nel secondo caso invece si verifica prima la sottrazione (o spossessamento) e poi la violenza o la minaccia, che servono all'agente per conseguire o consolidare il possesso (c.d. impossessamento), ovvero assicurare a sé o ad altri l'impunità.

Pertanto, si ha rapina propria quando la *vis* serve come strumento per superare gli ostacoli di natura personale che si interpongono tra l'agente e la cosa da sottrarre, e l'agente medesimo si trovi "costretto" a ricorrere alla violenza se non vuol rinunciare alla sottrazione della *res*.

Si ha invece rapina impropria quando la *vis* serve come strumento per neutralizzare gli ostacoli di natura personale insorti immediatamente dopo la sottrazione, comunque già realizzata, e che impediscono all'agente di consolidare il possesso o conseguire l'impunità, per cui l'agente medesimo si trova nell'alternativa tra ricorrere alla violenza o rinunciare al possesso, ovvero all'impunità.

### *2.1. Il tentativo nella rapina impropria e l'intervento delle Sezioni Unite*

Non vi sono dubbi circa la configurabilità del tentativo nella **rapina propria**. Infatti, il tentativo sussiste le allorquando il reo, pur avendo usato violenza o minaccia alla persona, non riesca a sottrarre o ad impossessarsi della cosa medesima (ad esempio, rapinatori armati che puntano la pistola contro l'impiegato di banca, senza però riuscire a farsi consegnare il denaro).

Il tentativo è configurabile anche rispetto alla **rapina impropria** nel caso in cui, *dopo la sottrazione, il reo tenti di usare, senza riuscirvi, violenza o minaccia* contro chi cerca di impedirgli di impossessarsi compiutamente della cosa o di procurarsi l'impunità.

Controversa è invece l'ammissibilità del tentativo nel caso di rapina impropria nell'ipotesi in cui *il colpevole usi violenza o minaccia dopo aver cercato, senza riuscirvi, di sottrarre la cosa altrui*. In tal caso, si badi bene, la sottrazione non si è realizzata.

La dottrina prevalente e parte della giurisprudenza negano la configurabilità del tentativo in questa ipotesi sopra, in ragione della stessa struttura ontologica della rapina impropria, che appunto richiede l'uso della violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione concretamente avvenuta. La dottrina maggioritaria ritiene che, volendo rispettare la tipicità della fattispecie, la sottrazione è il *necessario presupposto* della violenza e della minaccia e che quindi senza sottrazione la violenza e la minaccia non potrebbero considerarsi dirette in modo non equivoco a commettere una rapina impropria, dovendosi invece ravvisare il *concorso fra il tentato furto e l'autonomo reato integrato dal comportamento violento o minaccioso* tenuto dall'agente (ad esempio, percosse o minaccia).

Tale orientamento dottrinale è seguito da una parte della giurisprudenza anche di legittimità, ove si osserva che *“La norma infatti nell'identificare la fattispecie nella condotta di chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità incentra il discrimen tra il tentativo di furto e la rapina impropria, nella sottrazione della cosa altrui, che deve essere anteriore alla violenza, la quale, a sua volta, deve essere funzionale ad assicurare l'impossessamento o l'impunità. È, altresì, chiaro che impossessamento e sottrazione rappresentano, nella costruzione del reato, situazioni tutt'altro che coincidenti, ma concettualmente – ed ontologicamente – distinte. La sottrazione consiste, infatti, nell'apprensione materiale o nell'asportazione della cosa; l'impossessamento è, invece, l'acquisizione della cosa sottratta alla sfera giuridica di dominio od autonoma disponibilità dell'autore.*

*Ne discende che il tentativo di rapina impropria presuppone che la sottrazione si sia realizzata e che la minaccia o violenza sia diretta all'impossessamento, non verificatosi per la reazione della persona offesa o per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione”* (Cass. 29.4.2009, n. 25100).

In altri termini, ai fini della configurabilità del tentativo di rapina impropria, la violenza e la minaccia possono essere tentate, la sottrazione deve invece essere effettivamente realizzata. In effetti, muovendo dalla distinzione tra sottrazione e impossessamento non è possibile impossessarsi di un bene con violenza o minaccia se non c'è già stata la sottrazione.

La giurisprudenza prevalente è, al contrario, orientata nel ritenere ammissibile e punibile a titolo di tentativo di rapina impropria anche l'ipotesi in esame, negando il concorso tra il furto tentato con altro reato contro la persona, considerando la sottrazione alla stregua di un elemento materiale del reato che può essere oggetto di atti idonei e non equivoci seguiti da violenze o minacce.

In un recente arresto si legge infatti che *“è configurabile il tentativo di rapina c.d. impropria anche in assenza dell'elemento dell'avvenuta sottra-*

*zione della cosa, giacché il capoverso dell'art. 628 c.p., dove è descritta la fattispecie del reato consumato, si integra necessariamente con la norma generale di cui all'art. 56 c.p., di guisa che non può escludersi che l'una o l'altra delle figure criminose unificate nella norma (il furto e la violenza o minaccia ...) possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo e che non sia correlabile al fine specifico di assicurare al reo, o ad altri, se non il possesso della cosa, l'impunità della condotta. In altri termini, l'azione diretta alla sottrazione del bene, anche se incompiuta, assorbe, come nel reato consumato, l'azione violenta, strumentale alla sottrazione, ma non all'evento dell'impossessamento, perché questo è previsto in alternativa, nella norma, al fine dell'impunità" (Cass. 19.5.2010, n. 22661).*

La Suprema Corte ha così affermato che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della *res* altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (tra le altre, Cass., 12.3.2010, n. 23610; 25.9.2007, n. 38586).

Intervenendo sull'argomento, visto il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite, con la sentenza del 12 settembre 2012, n. 34952, hanno ribadito l'orientamento maggioritario che ritiene configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a se o ad altri l'impunità.

Nell'ampia motivazione si osserva, in primo luogo, che nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza, essendo necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere, senza che vi sia un ordine di priorità temporale. L'immediatezza tra aggressione al patrimonio e personale è il punto centrale e il solo indefettibile della norma incriminatrice del comma secondo dell'art. 628 c.p. che giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall'essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate.

Del resto, lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in alternativa la finalità di assicurarsi il possesso e quella di procurarsi l'impunità, che quest'ultima finalità può sussistere anche senza previa sottrazione (si pensi a chi tenta di sottrarre un bene e non riuscendoci per la reazione della vittima esercita violenza sulla stessa per assicurarsi la fuga).

Sottolinea, inoltre, la Corte, che nella struttura della rapina propria, in cui la violenza o la minaccia precedono e sono funzionali all'impossessa-

mento, si possano ravvisare due condotte tipiche, entrambe suscettibili di estensione con il meccanismo del tentativo, mentre nel caso della rapina impropria la sola condotta tipica sarebbe quella della violenza o minaccia e la sottrazione si configurerebbe come mero presupposto. Il delitto di rapina ha, nelle sue due configurazioni, *natura unitaria*, quale reato plurioffensivo, in cui, con l'azione violenta e la sottrazione del bene, si aggrediscono contemporaneamente due beni giuridici, il patrimonio e la persona. Del resto, è opinione ampiamente condivisa quella della natura unitaria del reato complesso; pertanto, se la rapina costituisce un reato composto risultante dalla fusione di due reati, non se ne può scindere l'unità valutando separatamente i componenti costitutivi delle figure criminose originarie e se l'art. 628 cod. pen., opera un'unificazione tra fattispecie consumate, la stessa unificazione dovrebbe continuare a valere, salvo il diverso titolo di responsabilità, quando una di esse si presentasse nello stadio del tentativo.

Il legislatore, continua la Corte, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 c.p., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta evidenza sussistenti nel caso di cui al presente procedimento. Ne consegue la fondatezza della tesi della maggioritaria giurisprudenza, secondo la quale, combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. con l'art. 56 cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita.

Ammessa, dunque, concettualmente la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, ne deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resta avulsa dal modello legale prefigurato nell'art. 628 comma secondo, c. p., ma ad esso si coniuga a perfezione, dando così vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia.

### **3. Rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone**

I delitti di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona sono rispettivamente disciplinati dagli artt. 629 c.p. e 393 c.p. Nell'estorsione il soggetto passivo è costretto, con violenza o minaccia, a fare o ad omettere quanto imposto dall'agente, che perse-

gue un ingiusto profitto. Nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone comune all'estorsione sono le modalità alternative della condotta (violenza o minaccia), ma differenti sono gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, e cioè: il fine di far valere un preteso diritto, la possibilità di ricorrere al giudice, l'esistenza di un terzo che, a torto o a ragione, si opponga alla pretesa.

L'evidente affinità sotto il profilo strutturale tra i due delitti, pone il problema del rapporto tra i medesimi, potendo le azioni materiali previste dalle suddette norme coincidere, sicché è necessario identificare la linea di confine fra i due reati (si pensi al caso di reiterate minacce di violenza o di morte oppure ad atti di violenza su beni rivolti ad una persona offesa per indurla alla restituzione di un credito vantato).

La questione è rilevante atteso il rilevante divario delle conseguenze sanzionatorie per i due reati: mentre l'estorsione è punita con la reclusione da cinque a dieci anni (da sei a venti nell'ipotesi aggravata ex art. 629, co. 2 c.p.), oltre alla congiunta pena pecuniaria, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è punito con la reclusione fino a un anno.

Per lungo tempo la dottrina sia la giurisprudenza prevalenti hanno sempre ritenuto che le due figure di reato si distinguessero non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per *l'elemento intenzionale*: nell'estorsione l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nella ragion fattasi l'agente è animato dal fine di esercitare un preteso diritto nella ragionevole convinzione, anche errata, dalla sua sussistenza, pur se contestata o contestabile.

Si è fatto però strada in giurisprudenza un indirizzo per cui se è vero che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale che, nell'estorsione, è caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto, è altrettanto vero che quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume – ex se – i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva. Inoltre, si precisa che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in

tal caso il più grave delitto di estorsione. Insomma, quando la condotta minacciosa si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume, per ciò solo, i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (tra le altre, Cass., Sez. VI, 25.3.2015, n. 17785; Cass., Sez. II, 10.2.2015, n. 9759; Cass., Sez. V, 3.5.2013, n. 19230; Cass., Sez. VI, 1.2.2012, n. 6556).

Questo orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di critiche. In dottrina si è infatti evidenziato come una presa di posizione di questo tipo, che introduce un criterio di differenziazione basato sull'intensità della violenza, si pone innanzitutto in contrasto con il *principio di legalità* perché si fa infatti leva su un elemento (l'intensità della violenza o della minaccia) estraneo alla previsione legale. Si è poi sottolineato anche che oltre a non essere fondato su alcun dato testuale, l'orientamento giurisprudenziale in parola finisce d'altra parte per rimettere alla discrezionale valutazione dell'organo giudicante la valutazione sui confini tra le due fattispecie, gravida di conseguenze dal punto di vista sanzionatorio.

Altre pronunce di legittimità hanno ribadito l'indirizzo tradizionale e si è affermato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. In altri termini, la materialità dei due delitti è descritta dagli artt. 393 e 629 c.p. nei medesimi termini, ma si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (tra le altre, Cass., Sez. II, 15.5.2015, n. 23765; Cass., Sez. II, 16.7.2014, n. 31224; Cass., Sez. II, 10.1.2014, n. 705; Cass., Sez. II, 19.12.2013, n. 51433).

Si osserva a sostegno di tale tesi: che la *ratio* della norma di cui all'art. 393 c.p. risiede nel divieto di farsi giustizia da sé: il legislatore ha inteso sanzionare il farsi giustizia da sé con violenza o minaccia e non tanto la modalità con la quale l'agente persegue il suo scopo, così spiegandosi il motivo per cui la pena prevista per il reato in esame è relativamente modesta rispetto a quella stabilita per il reato di estorsione; che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere (come l'estorsione) aggravato dall'uso di armi; che l'art. 581 co. 2 c.p. stabilisce che la norma incriminatrice delle percosse non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato:

*“la semplice percossa non è punibile restando assorbita nella violenza e quando la violenza trasmoda in altri reati (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc..) l’agente risponderà, in concorso con il reato di cui all’art. 393 c.p., degli altri ed eventuali reati commessi contro la persona della parte offesa”. E “poiché negli artt. 392-393 c.p. i sostantivi “violenza e minaccia” sono adoperati sic et simpliciter senza alcuna altra aggettivazione, non è consentito all’interprete, in ossequio al principio cardine di legalità, procedere ad un’interpretazione in malam partem della suddetta normativa e cioè ritenere che ogniqualvolta l’agente abbia posto in essere minacce o violenze particolarmente gravi, il suddetto comportamento trasmodi nel reato di estorsione” (Cass., Sez. II, 19.12.2013, n. 51433 cit.).*

#### 4. Altre questioni rilevanti in tema di reati contro il patrimonio (rinvio)

In ambito codicistico, i delitti contro il patrimonio sono stati inseriti nel Libro II, Titolo XIII (artt. 624 ss. c.p.). Per un inquadramento generale di tali delitti si rinvia a CARINGELLA-DE PALMA-FARINI-TRINCI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Roma, 2015, 1142 ss.

Si segnalano inoltre un’altra questione di interesse in tema di delitti patrimoniali, ossia quella relativa alla **configurabilità del dolo eventuale nella ricettazione** (su cui v. CARINGELLA-DELLA VALLE-DE PALMA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Roma, 2015, parte II, cap. 5, Sez. V, par. 3).

## DISPENSA P8

---

### Questioni aperte in tema di reati contro il patrimonio

---

- a) Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 52117  
b) Cass., Sez. Un., 12 settembre 2012, n. 34952

- a) Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 52117

*In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.*

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite, siccome formulata dalla Sezione rimettente, si sostanzia nel quesito seguente: "Se la condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorché l'autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta".

2. Deve essere esaminata in limine la questione preliminare, in rito, della esperibilità del ricorso immediato per cassazione proposto dal Pubblico ministero e, conseguentemente, della competenza di questa Corte di legittimità a conoscere la impugnazione, laddove il ricorrente ha denunciato (congiuntamente alla erronea applicazione della legge penale) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

2.1. L'art. 569 c.p.p., comma 3, stabilisce: "La disposizione del comma 1 recante la previsione della proposizione diretta del ricorso per cassazione avverso le sentenze di primo grado appellabili non si applica nei casi previsti dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e). In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello".

La norma comporta che col ricorso c.d. per saltum non possono farsi valere i motivi previsti dalle citate lettere dell'art. 606 c.p.p..



2.2. Nella specie, tuttavia, la questione deve essere risolta in senso positivo. È pur vero che il Pubblico ministero ricorrente ha dichiarato di dedurre vizi di motivazione, ma la relativa denuncia deve considerarsi *tanquam non esset* e affatto irrilevante, ai fini della qualificazione del ricorso, perché è assorbita dalla concorrente denuncia della erronea applicazione della legge penale.

Giova, in proposito, ricordare che in materia di questioni di diritto circa la interpretazione della legge, non è consentita la deduzione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono configurabili "soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria, e non con riguardo" alle questioni di diritto né alle "argomentazioni giuridiche delle parti". Se, infatti, le questioni e le argomentazioni in parola sono fondate, "il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge", mentre, se "sono infondate, il fatto che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale" (Sez. 1, n. 4931 del 17/12/1991, dep. 1992, Parente, Rv. 188913; Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, P.C. in proc. Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123).

3. Superata la questione preliminare in rito, lo scrutinio del quesito di diritto proposto involge, innanzi tutto, l'analisi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (invocato dal ricorrente) nel senso della ritenuta consumazione del furto, nelle circostanze indicate, a dispetto della concomitante vigilanza del soggetto passivo del reato (o di suoi addetti) e dell'immediato recupero della refurtiva.

3.1. Oltre alle sentenze Rissotto, Piccolo, Nasi, Marin e Fornella, citate nella ordinanza di rimessione, la tesi della consumazione è stata affermata da pronunce della Cassazione sia risalenti nel tempo, che recentissime: tra le altre, Sez. 2, n. 938 del 24/05/1966, Delfino, Rv. 102532; Sez. 2, n. 2088 del 18/06/1973, dep. 1974, Mucci, Rv. 126456; Sez. 4, n. 7235 del 16/01/2004, Coniglio, Rv. 227347; Sez. 2, n. 48206 del 12/01/2011, Pezzuolo; Sez. 5, n. 25555 del 15/06/2012, Magliulo, n.m.; Sez. 5, n. 41327 del 10/07/2013, Caci, Rv. 257944; Sez. 5, n. 8395 del 2/10/2013, dep. 2014, La Cognata, n.m.; Sez. 5, n. 1701 del 23/10/2013, dep. 2014, Nichiforenco, Rv. 258671; Sez. 7, n. 6832 del 20/11/2013, dep. 2014, Pulsoni, n.m.; Sez. 5 n. 677 del 21/11/2013, dep. 2014, Flauto, n.m.; Sez. 4, n. 8079 del 12/12/2013, dep. 2014, Molinari, n.m.; Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263.

Nell'ambito di tale indirizzo talune pronunce hanno ravvisato la consumazione del furto ancor prima del superamento della barriera delle casse, allorché l'agente, prelevata la mercè dal banco, "l'abbia nascosta sulla propria persona oppure in una borsa o, comunque, l'abbia occultata" (Sez. 2, Delfino, Rv. 102532, cit.), sulla base della considerazione che la condotta in parola "oltre alla amotio... determina l'impossessamento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico gli elementi costitutivi del delitto di furto" (Sez. 5, Marin, Rv. 249842, cit.).

Altre sentenze hanno distinto: per un verso hanno ammesso la possibilità del tentativo (praticamente esclusa dalle decisioni testè citate in considerazione della immediatezza della consumazione), circoscrivendo la relativa ipotesi al caso dell'intervento della persona offesa o dei suoi incaricati, là dove costoro, avendo